

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSSELLA CATENA

- Presidente -

Sent. n. sez. 502/2026

ANDREINA OCCHIPINTI

UP - 18/03/2026

CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU

R.G.N. 39613/2025

MARIA ELENA MELE

ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d'appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fabrizio Vanorio,
che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
limitatamente al reato di cui al capo C) e alla questione risarcitoria delle parti civili

[REDACTED] e [REDACTED] il rigetto nel resto;

udito l'avv. [REDACTED] difensore di fiducia delle parti civili [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] che si riporta alla comparsa conclusionale che
deposita unitamente alla nota spese;

udito l'avv. avv. [REDACTED] in qualità di sostituto processuale
dell'avv. [REDACTED] difensore di fiducia della parte civile [REDACTED]

che si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;

udito l'avv. [REDACTED] in qualità di sostituto processuale dell'avv.

[REDACTED] difensore di fiducia della parte civile [REDACTED] che

si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;



Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4dc0555495368 - Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5coe2cf00dcf6

Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla ritenuta utilizzabilità dei dati contabili estratti dai server dell'azienda.

Si deduce apoditticità della motivazione, che avrebbe omesso di confrontarsi con le censure avanzate nell'atto di gravame, e vizio di travisamento della prova in relazione alla consulenza del dott. [REDACTED] quanto ai presunti malfunzionamenti dei server, per essere stata accertata l'impossibilità di effettuare copia forense per guasto sugli hard disk, copia effettuata su server malfunzionanti e file danneggiati, ed alla ritenuta corrispondenza tra dati cartacei e contenuto dei singoli file, che non proverebbe la coincidenza tra il contenuto dei server e le copie da essi estratte. Si deduce che all'incertezza della provenienza di tali dati concorrerebbe: i) l'indisponibilità di tutti i server di [REDACTED] s.p.a. in quanto ceduti; ii) la nota del dott. [REDACTED] del 21 maggio 2020 sulla mancata coincidenza tra gli hard disk, denominati "copia Procura", depositati dai consulenti contabili del PM, e quello consegnato a tali consulenti, perché non più reperibile la copia effettuata dal dott. [REDACTED] iii) l'impossibilità di accesso, da parte del perito del Tribunale, al NAS e ad un macchina virtuale presente in uno dei dischi della Procura, la circostanza che nessuna di tali copie era copia forense, la indicazione della data di creazione delle copie nel 2014 (tra il 25 febbraio e il 27 marzo) sebbene effettuate ad agosto 2012; iv) la circostanza che le copie procura e curatela sono molto simili ma non identiche. Si deduce totale incertezza sull'introduzione in contraddittorio di tutta la necessaria documentazione contabile, e la erroneità della richiesta indicazione analitica dei documenti di cui si eccepiva la inutilizzabilità, senza tenere conto che la dedotta inutilizzabilità derivava dall'impossibilità di verificare la difformità tra copia ed originale, a causa della incerta provenienza e della sicura incompletezza della documentazione acquisita. Si deduce che con l'atto di appello si era rilevato che, a fronte di tredici server contenenti i dati contabili, ne fossero stati acquisiti solo tre dalla Guardia di Finanza, e che dalla consulenza del PM, eseguita dal dott. [REDACTED] e dalla perizia dell'ing. [REDACTED] risultava che erano stati estratti e copiati i dati di un solo server, copia mai rinvenuta. Si deduce che, anche a ritenerli utilizzabili, i dati contabili riguarderebbero il periodo di tempo dal 2008 ad agosto 2012, antecedente alle due sentenze di fallimento, e non consentirebbero la verifica di eventuali operazioni compiute in questo periodo, tenuto conto dei cospicui versamenti effettuati dall'imputato nel periodo in esame.

2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali e vizio di travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A.2.



Si duole della ritenuta genericità dei rilievi difensivi circa la individuazione del corrispettivo, anche nell'accollo da parte della società acquirente dei debiti gravanti sulla venditrice, circostanza desumibile dall'analisi delle movimentazioni bancarie dei conti correnti di [REDACTED] S.p.a. (utilizzati per effettuare pagamenti di [REDACTED] S.p.a.) quanto ai fondi in entrata.

Quanto al numero di imbarcazioni distratte, la motivazione sarebbe illogica, poiché il riferimento al recupero di quattro su sei imbarcazioni non consentirebbe di affermare che il residuo fosse cospicuo e che si fosse trattato di beni distratti e non piuttosto di beni di cui non è stato possibile trovare traccia contabile per la incompletezza della documentazione acquisita. Si deduce che al massimo si tratterebbe di ipotesi di "bancarotta riparata", ove si ritenga che le imbarcazioni non siano mai uscite dalla disponibilità materiale di [REDACTED] S.p.a., perché la vendita era simulata, argomento decisivo su cui la Corte d'appello non si sarebbe confrontata. Quanto al ritenuto scopo fraudolento delle vendite delle imbarcazioni, l'assunto della Corte di merito sarebbe assertivo, del tutto privo di riferimenti probatori e totalmente al di fuori della condotta contestata nel capo A.2.

2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e correlati vizio motivazionali, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo B.2.1 e B.2.2. ed al mancato confronto con le censure difensive.

Si deduce che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che la situazione patrimoniale, redatta ai fini della predisposizione della domanda di concordato preventivo, era diretta ad evitare il fallimento e non a cagionarlo.

Si duole della mancata indicazione di elementi da cui desumere il superamento delle soglie e della mancata individuazione degli elementi costitutivi del falso in bilancio, di cui all'art.223, comma 1, L. Fall., nonché di quelli della bancarotta impropria da operazioni dolose; sul punto, la sentenza impugnata non si confronterebbe con le censure difensive, concernenti la rilevanza del piano industriale di ristrutturazione aziendale di [REDACTED] S.p.a, predisposto da operatori qualificati, e dotato dei requisiti di concretezza e ragionevole possibilità di utilizzazione, circostanza su cui il Tribunale era rimasto silente.

Quanto al nesso causale tra l'illecito societario ed il dissesto, all'elemento soggettivo del reato complesso e agli elementi soggettivi del reato societario presupposto, si deduce che la sentenza impugnata ometterebbe di pronunciare, come anche sulla relazione del ctu nel giudizio civile dinanzi al Tribunale delle Imprese di Palermo, redatta dal prof. [REDACTED] in atti, richiamata nei motivi di appello, da cui risulta che la differenza tra il patrimonio netto al 31 agosto 2010, data di avveramento delle condizioni di scioglimento di [REDACTED] S.p.a., e il



patrimonio netto al 28 febbraio 2011, data del bilancio sulla base del quale la società è stata posta in liquidazione, è positiva, e pari ad euro 9.989.361,00.

2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali in punto di affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo C).

Si deduce che il versamento bancario effettuato dall'imputato a titolo di "anticipazioni amministratore", pari ad euro 750.000,00 sarebbe di ammontare largamente superiore rispetto ai successivi prelievi, individuati in complessivi euro 220.000,00, e che il credito azionato risponderebbe ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari per il suo rimborso; detto credito sarebbe legittimo in quanto anticipazione e non finanziamento in favore di █████ S.p.a., nella qualità di amministratore e non di socio, e che, ove si volesse applicare la disciplina di cui all'art.2467 cod. civ., potrebbe ritenersi integrata la bancarotta preferenziale; sul punto la sentenza ometterebbe di pronunciarsi.

2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in punto di trattamento sanzionatorio.

Co si duole della omessa valutazione delle richieste contenute nel motivo di gravame, quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, sulla base del numero considerevole di assoluzioni nel merito, riferite ad ipotesi di reato anche più gravi, nonché del comportamento processuale.

Si deduce l'illegalità della pena, quanto all'applicazione della continuazione ex art.81 cpv. cod. pen., non giustificata dall'esistenza di due fallimenti in quanto strettamente connessi, riguardando due imprese collegate non solo economicamente ma anche giuridicamente, essendo l'una interamente controllata dall'altra.

Ci si duole dell'omessa pronuncia sulle pene accessorie, a fronte di specifica censure in appello.

2.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione al riconoscimento di danni non patrimoniali alle parti civili diverse dalla curatela, nonché in relazione alla riconosciuta provvisoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al capo B2.1 e B2.2., nel resto è nel complesso infondato.



1.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello - ove conformi nelle valutazioni degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni - si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati in primo grado, con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056).

Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), la motivazione "*per relationem*" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.

Nella specie, con riguardo alle contestazioni di cui ai capi A.2) e C), la Corte d'appello ha effettuato ampi riferimenti alle argomentazioni del giudice di primo grado, che, con motivazione concisa, ma congrua, condivide e ritiene corrette, non inficiate, né confutate dalla difesa, poiché medesime sono le censure articolate con i motivi di appello, ed in verità le stesse sono quelle oggi ripercorse con il ricorso.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2.1 La censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità.

La Corte d'Appello, con motivazione congrua e logica (pag. 9), immune da vizi e censure, ha disatteso le medesime doglianze già sollevate in sede di gravame, e ritenuto le argomentazioni difensive generiche e non supportate da elementi concreti, idonei a scalfire le conclusioni dei consulenti e del perito, che avevano ritenuto l'assenza di difformità.

La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio per cui, a fronte di una valutazione del giudice di merito fondata su elementi probatori, la parte che ne lamenta l'erroneità non può limitarsi a censure astratte, ma deve indicare specificamente gli elementi fattuali che sarebbero stati travisati (Civ., Sez. 1, N.



35425 del 19/12/2023; Sez. L, n. 22494 del 09/09/2019) e, nella specie, quali siano, in concreto, le divergenze tra il materiale visionato dal Tribunale e la contabilità originale.

Con riguardo all'assenza di "copia forense", ai presunti "malfunzionamenti dei server" e alla pluralità di copie, le doglianze sono generiche e reiterative, e non contengono l'indicazione di quale specifico dato, rilevante ai fini della decisione, sarebbe stato alterato o erroneamente interpretato, né della incidenza concreta di tale pretesa alterazione sull'accertamento di responsabilità, nonché dei profili di responsabilità compromessi dalle presunte deficienze del documento processuale.

La doglianza, pertanto, non investe un vizio di legittimità, ma attiene al merito dell'apprezzamento probatorio, precluso a questa Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. L, n. 22494 del 09-09-2019).

La Corte d'appello ha sottolineato la natura di documento della traccia informatica, per cui, una volta introdotta nel contraddittorio, le parti non ne possono evocare presunte stranezze, ma debbono puntualmente indicare quali difformità rispetto all'originale nel concreto si manifestino; ha inoltre affermato che trattasi di documenti in origine in possesso dell'imputato, la cui genuinità è stata più volte verificata dai consulenti nel corso del procedimento. I dati contenuti nel computer, infatti, costituiscono prova documentale ai sensi dell'art. 234, primo comma, cod. proc. pen. trattandosi della rappresentazione di cose, termine cui deve attribuirsi la più ampia estensione, effettuata mediante mezzi diversi da quelli tradizionali, così come previsto dalla norma (Sez. 3, Sentenza n. 37419 del 05/07/2012, Lafuenti, Rv. 253573 - 01).

2.1.1 In secondo luogo, la Corte d'appello ha evidenziato che la questione della genuinità della documentazione è stata ampiamente vagliata dal Tribunale (pag. da 13 a 19), che ha richiamato gli esiti delle consulenze tecniche e della perizia espletate sul punto ed ha concluso per l'assenza di difformità.

Al riguardo si esclude una possibile alterazione del *database*, in particolare quanto ai dati contabili in esso contenuti, nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'estrapolazione operata dalla curatela e quella espletata dal dott. [REDACTED]

L'ulteriore analisi comparativa dei due supporti magnetici (c.d. disco della curatela e disco della Procura), espletata dal perito nominato dal Tribunale, Ing. [REDACTED] infine, ha rilevato la perfetta identità dei dati contenuti all'interno dei due *database*, non solo sul piano formale o strutturale, ma anche in punto di contenuto sostanziale. Infine, la comparazione, già operata dai consulenti (dott. [REDACTED] e [REDACTED] tra il contenuto del supporto magnetico estrapolato dai *server* di [REDACTED] s.p.a. e quello delle scritture contabili, estrapolate da tali *server*, loro consegnate in formato cartaceo, tutte versate agli atti del giudizio, sulle quali i vari consulenti hanno svolto le loro considerazioni e valutazioni, ha consentito di



concludere per la perfetta identità e l'assenza di qualsivoglia difformità, concreta discrasia, eliminazione o aggiunta posticcia di dati contabili, e dunque compromissione dell'analisi dei dati disponibili, analisi che ha consentito la ricostruzione della documentazione.

La Corte di merito ha sottolineato che tali riscontri non sono stati scalfiti dalle argomentazioni difensive, che muovono da premesse indimostrate e prive di rilievo critico, e che non hanno introdotto nuovi e decisivi elementi di valutazione a sostegno dell'asserita incompletezza o incongruenza con la contabilità originale, tanto più che, trattandosi di documentazione nella disponibilità dell'imputato, questi avrebbe potuto puntualmente indicare quali fossero, in concreto, le divergenze tra il materiale visionato dal Tribunale e la contabilità originale.

La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, saldandosi con quella di primo grado (c.d. "doppia conforme"), risulta completa e non merita le censure di manifesta illogicità o carenza mosse dal ricorrente.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente contesta la qualificazione come distrattiva della cessione di sei imbarcazioni da ██████████ S.p.a. ad ██████████ S.p.a., e sostiene che trattasi di "vendita simulata" per finalità commerciali.

La Corte d'Appello (pag. 10) ha logicamente argomentato sulla natura distrattiva dell'operazione in base a due elementi fattuali decisivi, il cui apprezzamento è insindacabile in questa sede: 1) il mancato versamento del previsto corrispettivo economico da parte della società capogruppo, acquirente, nei confronti della società controllata, venditrice; 2) l'assenza di un "trasparente rapporto di dare/avere, nemmeno differito", che potesse giustificare economicamente l'operazione.

3.1 La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf. Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, De Rosa, Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006).



Tale ultima definizione rende ragione dell'attribuzione, nella giurisprudenza di legittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall'occultamento o dalla dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione di passività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito, che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, Pompeo, Rv. 165673), il che rinvia, comunque, alla definizione degli altri fatti di bancarotta delineati dalla norma incriminatrice.

Il motivo non individua specifici vizi logici nello sviluppo della argomentazione del provvedimento impugnato.

3.2 Quanto agli indici della distrazione, i giudici di merito hanno rilevato l'assoluta carenza di razionalità economica dell'operazione complessiva, finalizzata a far transitare le imbarcazioni nel patrimonio della società capogruppo, █████ s.p.a., dotata di più ampia solidità economico finanziaria, in assenza di pagamento del corrispettivo; l'assenza di formale contratto di compravendita; l'assenza di qualsivoglia azione legale di recupero forzoso del corrispettivo; il dato temporale del compimento di tali operazioni (tra il 28 febbraio 2011 e i primi giorni del mese di marzo 2011, ossia l'anno precedente all'avvio della procedura di concordato preventivo della società, da collocarsi al 31 gennaio 2012, quando la situazione economica e finanziaria di █████ █████ s.p.a. era precipitata e irrecuperabile, con il palese intento di sottrarre le sei imbarcazioni dall'attivo patrimoniale prima dell'apertura della procedura concorsuale).

L'affermazione del ricorrente, secondo cui il corrispettivo sarebbe consistito nell'accollo di una serie di debiti della società venditrice, è rimasta, come rilevato dai giudici di merito, asserzione generica e priva di riscontro documentale, in assenza di indicazioni sulla formalizzazione dell'accollo sui debiti oggetto dello stesso.

La Corte territoriale ha sottolineato il ruolo dell'imputato quale vertice decisionale esclusivo di tutte le imprese del gruppo nel corso degli anni, al di là degli schemi e forme societarie.

L'onere di provare la legittimità di un'operazione che svuota il patrimonio di una società in crisi grava sull'amministratore, onere che, nel caso di specie, non solo non è stato assolto, ma, con l'offerta da parte di un proprio bene immobile a garanzia del debito maturato dalla capogruppo █████ s.p.a. nei confronti di █████ s.p.a., l'imputato ha fornito un ulteriore elemento sia della natura distrattiva dell'operazione sia della propria consapevolezza della condizione economicamente deficitaria della controllata █████ s.p.a.



Del resto, questa Corte, in caso di distrazione infragruppo, ha affermato il condivisibile principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702) in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione all'interno del medesimo gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi, che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. Sicché, andrebbe censurata la sentenza impugnata ove avesse affermato la natura distrattiva del trasferimento di risorse, senza considerare la prospettazione da parte dell'imputato di un evidente vantaggio compensativo per i creditori della fallita conseguente a tale operazione. Perché, però, operi il descritto vantaggio compensativo, non è sufficiente che esista un "gruppo", quale soggetto economico unitario (circostanza non contestata nella specie e ritenuta anche dalla Corte territoriale e da quella di primo grado), in quanto, pur a fronte dell'esistenza di un soggetto economico unitario, l'esistenza del vantaggio compensativo derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo, produttivo per la fallita di indiretti effetti compensativi ex art. 2634, comma 3, cod. civ., rispetto a quelli immediatamente negativi dell'operazione, deve essere provato dall'interessato in termini di saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031; Sez. 1, Sentenza n. 18333 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 284537 - 01).

Applicati gli esposti principi al caso in esame, la sentenza impugnata ha escluso, con motivazione corretta e immune da vizi di illogicità manifesta, che ricorressero gli estremi per affermare l'irrilevanza penale dell'operazione, non avendo il ricorrente fornito la prova dell'esistenza di alcun vantaggio compensativo per la società erogante, vantaggio non dimostrato e neppure dedotto, pur esaminata la situazione del gruppo nel suo complesso.

I giudici di merito, nella specie, hanno accertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo, nonché l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", non solo la condizione patrimoniale e finanziaria di [REDACTED] s.p.a., ma anche il contesto in cui la società operava, le cointeressenze del [REDACTED] rispetto alle altre imprese del gruppo, l'accertamento della consapevolezza, in capo all'imputato, della condotta in concreto pericolosa, in quanto amministratore della fallita dalla costituzione sino alla data del fallimento e, quindi, in considerazione della piena consapevolezza delle operazioni di cessione delle imbarcazioni in favore della società capogruppo facente capo al [REDACTED] senza alcun vantaggio per [REDACTED]



s.p.a. e in danno ai creditori di quest'ultima (Sez. 5, Sentenza n. 39043 del 29/05/2019, Rv. 276960 – 01).

Priva di pregio è la doglianza difensiva, secondo cui il recupero di quattro su sei imbarcazioni distratte non consentirebbe di affermare che il residuo sia cospicuo e che si sia trattato di beni distratti e non piuttosto di beni di cui non è stato possibile trovare traccia contabile per la incompletezza della documentazione acquisita, in quanto, tenuto conto del valore economico di ciascuno di detti beni, pari a diverse centinaia di migliaia di euro, il mancato recupero anche di due soltanto delle imbarcazioni o del loro controvalore integra la condotta distrattiva, per essere la società depauperata di somme che le spettavano per intero e che sarebbero andate a garanzia dei creditori.

Né il ricorrente spiega a che titolo postula la irrilevanza della distrazione di due imbarcazioni.

Le medesime considerazioni valgono con riguardo alla doglianza secondo cui, al massimo, si tratterebbe di ipotesi di "bancarotta riparata", ove si ritenga che le imbarcazioni non siano mai uscite dalla disponibilità materiale di [REDACTED] S.p.a. perché la vendita era simulata, considerato che era il curatore a provvedere al recupero delle quattro imbarcazioni e non l'imputato.

Infine, la doglianza relativa alla pretesa violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. è manifestamente infondata. La Corte territoriale non ha modificato l'imputazione, ma si è limitata a descrivere l'ulteriore profilo di illiceità della condotta (scopo fraudolento di ingannare i terzi sullo stato della società ed alterare, per consistenza e quantità, l'entità nominale del patrimonio), quale elemento che corrobora il dolo distrattivo già contestato e ritenuto sussistente.

3.2 Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è stato individuato nel consapevole depauperamento, da parte dell'imputato, del patrimonio sociale della fallita per soddisfare interessi personali, propri ed esclusivi, allo scopo di conseguire un profitto ingiusto perché non consentito dalla legge, con pregiudizio dei creditori.

I giudici di merito hanno correttamente richiamato la sussistenza degli indici di frodolenza in quanto l'imputato ha realizzato l'operazione in un contesto di grave difficoltà di risanamento della società, in favore di una società di cui lo stesso ricorrente era amministratore, e senza pagamento di corrispettivo. Da ciò si desume la sussistenza del dolo generico, ossia la consapevolezza di mettere in pericolo l'integrità del patrimonio dell'impresa, strumentale ad assicurare la garanzia al ceto creditorio e, dunque, della concreta pericolosità della condotta.

4. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

4.1 Con riguardo al reato contestato al capo di cui al capo B.2.1 e B.2.2., l'integrazione delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado non è



realizzabile, in quanto la Corte d'appello ha omissis di motivare sulle specifiche doglianze proposte.

In ordine alle questioni, articolate in appello in modo preciso e puntuale, non solo la sentenza impugnata non offre alcuna esplicita valutazione, ma, tenuto adeguatamente conto della mancata presa in carico dei profili di impugnazione, neppure può trarsi dal complessivo ordito motivazionale un implicito ragionamento, giustificativo della ritenuta sussistenza delle contestate false comunicazioni sociali e della omessa svalutazione della partecipazione societarie, comunque idoneo a fondare il mancato accoglimento dell'appello.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del 11/07/1983, Viola, Rv. 160321-01).

Tale evenienza, tuttavia, non ricorre nella specie, giacché la sentenza non consente di rinvenire, neppure in via implicita, un apparato logico che assorba e superi le specifiche censure difensive, con conseguente vizio di motivazione incidente su un capo decisivo e, perciò, ostativo all'invocata integrazione *per relationem*.

Passando all'esame delle singole censure proposte, si rileva quanto segue.

4.2 Quanto al capo B.2.1, si deduce che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che la situazione patrimoniale, redatta ai fini della predisposizione della domanda di concordato preventivo, era diretta ad evitare il fallimento e non a cagionarlo.

Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803 – 01).

Sul punto, la Corte d'appello, nel rispondere alla censura difensiva, partendo da una premessa corretta, con motivazione concisa ma congrua, ha chiarito che la individuazione del documento mendace nella situazione patrimoniale depositata ai fini della predisposizione della domanda di concordato, anziché nel bilancio di



esercizio, non incide sull'elemento oggettivo del reato, inteso in senso ampio, e, anzi, lo scopo delle comunicazioni sarebbe di maggiore gravità.

Invero, considerato che la comunicazione sociale era rivolta a soci, creditori e organi della procedura del concordato, la situazione patrimoniale depositata costituiva la base da cui l'imputato, nella qualità di amministratore di [REDACTED] s.p.a., tentava di accedere ad una procedura alternativa al fallimento basata proprio sulla veridicità dei dati forniti.

Pur muovendo da tali premesse corrette in diritto, la motivazione della Corte territoriale risulta carente con riguardo ai profili specificamente censurati con l'atto di appello.

A fronte della specifica censura difensiva, secondo cui non sarebbero stati indicati gli elementi da cui desumere il superamento delle soglie di cui all'art.2621 cod. civ., la Corte d'appello rimanda, in modo generico, all'accertato superamento materiale di siffatte soglie, ma non ne chiarisce i termini né rinvia per *relationem* alla sentenza di primo grado, omettendo di motivare sul punto.

Con riguardo alle ulteriori specifiche doglianze formulate nel motivo di appello, sulla mancata individuazione degli elementi costitutivi dei reati contestati al capo B.2.1 e B.2.2, la Corte territoriale si è limitata ad un generico richiamo del disposto di cui all'art.223, comma 2, n.2, L. Fall., che punisce qualunque condotta dolosa, intrinsecamente pericolosa per la salute economica e finanziaria dell'impresa che incida sulla veritiera rappresentazione dello stato della società, che ne comprometta la sua stabilità e che si ponga in collegamento con l'evento fallimentare. La sentenza non chiarisce, in concreto, le condotte contestate e gli elementi su cui ha fondato il giudizio di penale responsabilità.

Nella specie, la motivazione non è sufficientemente congrua né si confronta con il motivo di appello.

Con riguardo al nesso causale tra le false rappresentazioni contabili e l'aggravamento del dissesto, la Corte di merito non risponde alla specifica doglianza contenuta nel motivo di appello, ed omette di pronunciarsi

Con riguardo all'elemento soggettivo, si osserva, in diritto, che questa Corte di legittimità ha affermato, in tema di bancarotta impropria da reato societario, che il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto. Questa va intesa non quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, Sentenza n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449 – 01; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356; Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804: fattispecie relative ad esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, circa la situazione economica e finanziaria della



società, con conseguente dissesto della medesima ed induzione in errore dei creditori).

Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, Sentenza n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349 – 01).

Nella specie, tuttavia, la motivazione è apparente, non risponde alle censure difensive e non ne chiarisce i termini, né richiama la sentenza di primo grado.

5. Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente chiede la riqualificazione della condotta di prelievo di somme a titolo di "restituzione somme anticipate" da bancarotta fraudolenta per distrazione a bancarotta preferenziale.

Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello (pag. 11 sentenza impugnata) ha fatto buon governo del principio, costantemente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui il socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi in grado di identificare il credito azionato, commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 49509 del 19 luglio 2017, Alija, Rv. 271464).

5.1 E' certamente noto a questa Corte che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, come ritenuto dalle sentenze di merito in doppia conforme, sia integrato dalla condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 c.c. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali sia determinata con delibera assembleare perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, n.3191 del 16.01.2020; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767 – 01; Sez. 5, Sentenza n.17792 del 23/02/2017, Rv. 269639; Sez. 5, Sentenza n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5 n. 11405 del 12/06/2014, Clerici e altro, Rv. 263056 – 01; Sez. 5 n. 50836 del 3/11/2016, Barbato, Rv. 268433 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399).

L'esame delle contestazioni mosse con l'imputazione consente di rilevare come non possa esservi fraintendimento sia in merito alla individuazione dei



prelievi che si contestano a titolo distrattivo, che delle ragioni della loro illegittimità, in quanto indebito prelevamento di somme di denaro, a titolo di emolumento amministratore e di rimborso per somme anticipate, quando la società versava in difficoltà.

In tema di bancarotta fraudolenta spetta al giudice di merito verificare se, in assenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso per l'attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento da parte di quest'ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso (Sez. 5, Sentenza n. 36416 del 11/05/2023, Rv. 285115 – 01).

Nella specie, in assenza di allegazione da parte del ricorrente, i giudici di merito hanno rilevato l'assenza di delibere, idonee a determinare la legittimità dell'apprensione delle somme societarie a titolo di compenso nonché di qualsiasi riscontro documentale.

Con motivazione congrua ed immune da vizi e censure i giudici di merito hanno sottolineato che l'imputato non ha chiarito a quale titolo le risorse finanziarie sarebbero state conferite alla società, ed hanno richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di versamenti effettuati in conto capitale, le somme versate devono essere destinate al perseguimento dell'oggetto sociale e possono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti, versandosi nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nei confronti dell'amministratore di una società che, in periodo di dissesto, proceda al rimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola, applicabile al caso di specie, della postergazione, di cui all'art.2467 cod. civ.

5.2 Invero, secondo il consolidato insegnamento di legittimità l'amministratore della società che, in periodo di dissesto, soddisfa un proprio credito quale socio finanziatore, integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, poiché nel contesto di riferimento la restituzione assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri (Sez. 5 n. 50495 del 14/06/2018, Rv. 274602 – 01). Ciò in quanto il rimborso di finanziamenti, comunque denominati, eseguiti dai soci in un periodo di delicata tensione finanziaria dell'impresa e finalizzati concretamente a fronteggiare le criticità di tenuta del capitale, rappresenta sempre una violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2647 cod. civ., senza che rilevi la distinzione tra



versamenti effettuati in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale o a titolo di mutuo, quanto piuttosto la loro collocazione temporale e funzionale (Sez. 5, Sentenza n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577 – 01).

Nella specie, la causale “restituzione somme anticipate” è rimasta una mera enunciazione, priva di qualunque supporto documentale. In assenza della prova di un credito preesistente, il prelievo di denaro dalle casse sociali costituisce un atto di spoliazione del patrimonio a danno della massa dei creditori e integra, pertanto, il più grave reato di bancarotta per distrazione. La censura del ricorrente è, ancora una volta, una mera riproposizione di argomenti di merito già correttamente disattesi.

Come correttamente osservato dalla Corte d’appello, all’epoca dei fatti il credito era in ogni caso postergato, perché versato a titolo di finanziamento in conto capitale *ratione temporis*, per cui l’imputato non aveva alcun titolo per procedere ai rimborsi e, pertanto, al pagamento doveva provvedersi ai sensi dell’art.2467 cod. civ.

Ne deriva che, atteso il contesto di riferimento, il pagamento dell’asserito finanziamento, assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore rispetto a tutti gli altri, con conseguente qualificazione delle condotte contestate come distrattive (Sez. 5 n. 50495 del 14/06/2018, Rv. 274602 – 01; Sez. 5 n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014 – 01).

6. Il quinto motivo di ricorso è assorbito.

7. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La Corte d’appello (pagg. 11-12 sentenza impugnata) ha correttamente applicato il principio secondo cui nei reati di bancarotta sussiste la concorrente legittimazione del singolo socio o del terzo (creditore, dipendente, ecc.) a costituirsi parte civile per far valere un danno diretto e personale, non meramente riflesso del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale (vedi Cass. Civ., Sez. 3, n. 1281 del 18-01-2019).

Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto che le parti civili diverse dalla curatela hanno lamentato un danno diretto, personale e specifico, derivante non solo dalla perdita del proprio credito, ma da una serie di condotte vessatorie, ingannevoli e minacciose poste in essere dall’imputato, danno che non si esaurisce nel pregiudizio al patrimonio della società fallita e che, pertanto, non è assorbito dall’azione esercitata dalla curatela.



La Corte territoriale ha correttamente ritenuto "plausibile una ragione autonoma di danno morale diverso da quello che aziona la curatela fallimentare", rinviandone la quantificazione alla sede civile.

Tale statuizione è immune da vizi, in quanto la condanna generica al risarcimento del danno presuppone il solo accertamento della potenziale capacità lesiva dell'atto illecito, mentre la prova dell'esistenza e dell'entità del danno è demandata al separato giudizio (Civ., Sez. L, N. 23666 del 21-08-2025).

Sul punto, le censure sollevate nel motivo di ricorso sono generiche.

Il ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", avrebbe dovuto suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione o la integrale allegazione del contenuto degli atti di costituzione delle parti civili (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

8. Sulla scorta delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alle condotte di bancarotta impropria da reato societario, di cui al capo b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Nel resto, il ricorso va rigettato. L'imputato va pertanto condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv.to [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] assistita dall'avv.to [REDACTED] dalla parte civile [REDACTED] assistita dall'avv.to [REDACTED] dalla parte civile [REDACTED] assistita dall'avv.to [REDACTED]



_____ dalla parte civile _____ assistita dall'avv.to _____
_____ dalla parte civile _____ assistita dall'avv.to _____
_____ che liquida, per ciascuna delle predette parti civili, in complessivi euro
quattromila, oltre accessori di legge.

Non può, invece, essere accolta la domanda della parte civile, Curatela
fallimento _____ S.p.a., volta ad ottenere la condanna dell'imputato alla rifusione
delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, atteso che la parte civile
ha fatto pervenire solo in data 13 marzo 2026, e quindi tardivamente, le sue
conclusioni scritte, che pertanto non possono essere valutate in questa sede,
neppure ai fini di cui all'art. 541 cod. proc. pen., non essendo comparsa all'udienza
pubblica (Sez. 5, Sentenza n. 25035 del 16/03/2023, Rv. 284875 – 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle condotte di bancarotta
impropria da reato societario, di cui al capo b), con rinvio per nuovo giudizio ad
altra Sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv.to _____
(_____ _____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre
accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di
rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile _____
_____ assistita dall'avv.to _____ dalla parte civile _____
assistita dall'avv.to _____ _____ dalla parte civile _____ _____ assistita
dall'avv.to _____ _____ dalla parte civile _____ _____ assistita
dall'avv.to _____ _____ dalla parte civile _____ _____ assistita
dall'avv.to _____ che liquida, per ciascuna delle predette parti civili,
in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. Nulla per le spese della
parte civile fallimento _____ s.p.a.

Così deciso in Roma il 18/03/2026.

Il Consigliere estensore
Anna Maria Gloria Muscarella

Il Presidente
Rossella Catena

